

**LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 2025, N. 9**

**Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2026<sup>1</sup>**

**Art. 1 Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni**

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a)<sup>2</sup>
- b)<sup>3</sup>
- c)<sup>4</sup>
- d)<sup>5</sup>
- e)<sup>6</sup>
- f)<sup>7</sup>
- g)<sup>8</sup>
- h)<sup>9</sup>

2. Le modifiche recate dalle lettere b), d), e), f), g) e h) del comma 1 si applicano in ciascun comune a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale successive all'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2 Modifica alla legge regionale 24 luglio 2024, n. 2 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026), e successive modificazioni**

1.<sup>10</sup>

**Art. 3 Modifica alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), e successive modificazioni**

1.<sup>11</sup>

---

<sup>1</sup> Supplemento n. 6 al Bollettino del 11 dicembre 2025, n. 50 - Sezione generale.

<sup>2</sup> Modifica l'art. 16, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>3</sup> Modifica l'art. 47, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>4</sup> Sopprime l'art. 79, comma 1, lett. d), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>5</sup> Modifica l'art. 282, comma 1, lett. f), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>6</sup> Modifica l'art. 283, comma 1, lett. l), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>7</sup> Modifica l'art. 284, comma 1, lett. h), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>8</sup> Modifica l'art. 285, comma 1, lett. h), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>9</sup> Modifica l'art. 286, comma 1, lett. n), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>10</sup> Modifica l'art. 1, comma 3, della l.r. 24 luglio 2024, n. 2.

<sup>11</sup> Sostituisce l'art. 49, comma 2, della l.r. 9 luglio 2008, n. 5.

**Art. 4 Modifica alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di ordinamento delle banche a carattere regionale), e successive modificazioni**

1.<sup>12</sup>

**Art. 5 Disposizioni in materia di promozione del bilinguismo nella giustizia**

1. Al fine di assicurare la piena accessibilità alla giustizia da parte delle comunità linguistiche regionali e garantirne la relativa efficienza, la Regione promuove la conoscenza e lo sviluppo della bilinguità nell'ambito della comunità giuridica locale, finanziando la traduzione di testi giuridici, ovvero la redazione o la traduzione di manuali e materiali formativi.

2. Le modalità e i criteri per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Per le finalità di cui al medesimo comma 1 la Giunta regionale può stipulare appositi accordi o convenzioni con le università interessate come con le scuole superiori di secondo grado nell'ambito dell'educazione civica e della promozione dell'Autonomia.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse già stanziare nel bilancio regionale.

**Art. 6 Disposizioni in materia di senso di appartenenza all'Amministrazione regionale**

1. Per stimolare e accrescere il senso di appartenenza del proprio personale, la Regione sostiene le spese per manifestazioni di saluto o di augurio in occasione delle festività di fine anno/natalizie o particolari momenti istituzionali.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, sono ricomprese spese per doni di modico valore quali segni di riconoscimento in favore del personale distintosi per particolari meriti o collocato a riposo.

3. Con deliberazione della Giunta regionale è disciplinata l'attuazione delle disposizioni di cui ai due commi precedenti, ivi compresa la definizione delle modalità di impegno e di liquidazione delle spese.

**Art. 7 Disposizioni in materia di comunicazione istituzionale e acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa**

1. In applicazione dell'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nell'ambito della propria autonomia finanziaria la Giunta regionale con deliberazione fissa le quote che devono essere impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e a favore dei giornali quotidiani e periodici per campagne di comunicazione ovvero pubblicitarie concernenti l'attività istituzionale della Regione.

---

<sup>12</sup> Sostituisce l'art. 4-bis, comma 7, della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1.

2. In ogni caso, le spese per l'effettuazione di campagne di comunicazione tramite la propria pagina web o i propri canali social non vengono considerate ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021.

**Art. 8 Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.